# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — Roma — Mercoledì 5 Luglio — Numero 155

**DIREZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziarii. . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi. . . . . . . . . . . . » 0.30 }
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **251** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionarii da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1899-1900, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato *U* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 340,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

| | | |
|---|---|---|
| Ministero del tesoro | L. | 14,000 |
| Id. delle finanze | » | 26,000 |
| Id. di grazia e giustizia e dei culti | » | 14,000 |
| Id. degli affari esteri | » | 10,000 |
| Id. dell'istruzione pubblica | » | 13,000 |
| Id. dell'interno | » | 48,000 |
| Id. dei lavori pubblici | » | 18,000 |
| Id. delle poste e dei telegrafi | » | 20,000 |
| Id. della guerra | » | 147,000 |
| Id. della marina | » | 22,000 |
| Id. dell'agricoltura, industria e commercio | » | 8,000 |
| | L. | 340,000 |

Al conto consuntivo 1899-1900 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1899.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

Stato *di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900.*

| CAPITOLI | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900 |
|---|---|---|
| Numero | Denominazione | |
| | **TITOLO I. Spesa ordinaria** | |
| | CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive. | |
| | **Oneri dello Stato.** | |
| | *Debiti perpetui.* | |
| 1. | Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria) | 401,729,487 » |
| 2. | Rendita consolidata 3 per cento (Idem) | 4,816,942 38 |
| 3. | Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem) | 7,519,208 » |
| 4. | Rendita consolidata 4.50 per cento al netto (Idem) | 56,934,705 55 |
| 5. | Rendita per la Santa Sede | 3,225,000 » |
| 6. | Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia – Interessi (Spese obbligatorie) | 1,063,726 52 |
| 7. | Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia – Interessi (Spese obbligatorie) | 999,349 91 |
| 8. | Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napolitane (Idem) | 97,534 49 |
| 9. | Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885 n. 3015, serie 3ª (Idem) | 595,674 20 |
| | | 476,982,128 05 |
| | *Debiti redimibili.* | |
| 10. | Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro – Interessi (Spesa obbligatoria) | 8,958,976 46 |
| 11. | Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro – Interessi e premi (Idem) | 10,228,261 23 |
| 12. | Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alla legge 20 luglio 1890 n. 6980 e 28 giugno 1892 n. 299 (Idem) | 241,475 » |
| 13. | Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876 n. 3181 pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia – Interessi | 26,635,920 » |
| 14. | Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885 n. 3048) – Interessi (Spesa obbligatoria) | 33,802,455 » |
| 15. | Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890 n. 6751 – Interessi (Idem) | 5,633,025 » |
| 16. | Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) – Interessi (Idem) | 1,571,400 » |
| | | 87,071,512 69 |
| | *Debiti variabili.* | |
| 17. | Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse) | 341,000 » |
| 18. | Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria) | 10,075,000 » |
| 19. | Interessi di Buoni del Tesoro a lunga scadenza – Legge 7 aprile 1892 n. 111 (Idem) | 7,276,349 64 |
| 20. | Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888 n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887 n. 4785 (Idem) | 190,000 » |
| 21. | Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887, e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 – Interessi (Spesa obbligatoria) | 2,590,000 » |
| 22. | Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem) | 400,000 » |
| 23. | Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti d'emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895 n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato *D*) (Idem) | 750,000 » |
| 24. | Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Idem) | 15,414,000 » |

| | |
|---|---|
| 25. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Spesa obbligatoria). . . . | 25,306 29 |
| 26. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Idem) | 123,500 » |
| 27. Onere eventuale pei rischi marittimi dei piroscafi *Calabria*, *Scilla* e *Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380) (Idem) . . . . . . . . | *per memoria* |
| 28. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) . | 32,061,645 88 |
| 29. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . | 22,700,000 » |
| 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem) . . . . . . . . | 4,450,000 » |
| 31. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem) . . . | 20,590,000 » |
| 32. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula) (Idem) . . . . . . . . . | 376,800 » |
| 33. Annualità dovuta alla Ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) . . | 88,000 » |
| 34. Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 . . . . | 1,500 » |
| 35. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Terza annualità) . . . . . . . . | 4,230,215 40 |
| | 121,683,317 21 |

*Debito vitalizio.*

| | |
|---|---|
| 36. Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse) . . . . . . . . | 2,890,000 » |

*Pensioni straordinarie.*

| | |
|---|---|
| 37. Assegni ai mille di Marsala o loro vedove ed orfani, e pensioni diverse . . . | 1,062,000 » |
| 38. Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46 e 18 luglio 1893, n. 489. . . . . . | 2,100,000 » |
| | 3,162,000 » |
| 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) | 36,000 » |
| Totale del debito vitalizio . . . | 6,088,000 » |

*Dotazioni.*

| | |
|---|---|
| 40. Dotazioni della Casa Reale . . . . | 15,050,000 » |
| 41. Assegnamento a S. A. R. il Principe ereditario Vittorio Emanuele di Savoia. . | 1,000,000 » |
| | 16,050,000 » |

*Spese per le Camere legislative.*

| | |
|---|---|
| 42. Spese pel Senato del Regno. . . . | 430,000 » |
| 43. Spese per la Camera dei Deputati . . | 865,000 » |
| 44. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . | 860,000 » |
| | 2,155,000 » |

## Spese generali di amministrazione.

*Ministero.*

| | |
|---|---|
| 45. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . | 2,126,202 83 |
| 46. Personale straordinario. . . . . | 110,940 » |
| 47. Spese d'ufficio del Ministero. . . . | 103,440 » |
| | 2,340,582 83 |

*Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

| | |
|---|---|
| 48. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri (Spese fisse) . | 5,600 » |
| 49. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . | 13,000 » |
| 50. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . . . | 3,000 » |
| | 21,600 » |

*Corte dei conti.*

| | |
|---|---|
| 51. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . | 1,641,908 01 |
| 52. Spese d'ufficio . . . . . . . | 80,000 » |
| | 1,721,908 01 |

*Ufficio centrale d'ispezione per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro.*

| | |
|---|---|
| 53. Personale - Stipendi ed assegni (Spese fisse). | 74,262 50 |

*Avvocature erariali.*

| | |
|---|---|
| 54. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . | 831,067 39 |
| 55. Personale straordinario. . . . . | 80,000 » |
| 56. Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . | 39,000 » |
| 57. Fitto di locali non demaniali (Idem) . . | 27,200 » |
| | 977,267 39 |

*Intendenze di finanza.*

| | |
|---|---|
| 58. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) | 1,962,451 42 |
| 59. Personale straordinario | 80,800 » |
| | 2,043,251 42 |

*Servizio del Tesoro.*

| | |
|---|---|
| 60. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere e nella Regia zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato. (Spese fisse) | 144,343 33 |
| 61. Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato e del magazziniere dell'officina delle carte valori | 91,450 » |
| 62. Personale delle delegazioni del Tesoro presso la Regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Spese fisse) | 767,411 17 |
| 63. Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Idem) | 90,180 » |
| 64. Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem) | 15,000 » |
| 65. Spese per trasporto fondi e di tesoreria | 23,500 » |
| 66. Spese pei servizi del Tesoro | 58,060 » |
| 67. Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali (Spese fisse) | 500 » |
| 68. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria) | 16,000 » |
| | 1,211,444 50 |

*Regia zecca e monetazione.*

| | |
|---|---|
| 69. Personale di ruolo (Spese fisse) | 49,559 04 |
| 70. Spese d'ufficio (Idem) | 1,500 » |
| 71. Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie) | 69,200 » |
| | 120,259 04 |

*Servizi diversi.*

| | |
|---|---|
| 72. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria) | 872,000 » |
| 73. Spese diverse occcorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 3 dell'allegato *P*, approvato con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1895, n. 486 | 10,000 » |
| 74. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale e di lavorazione | 37,445 » |
| 75. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione | 30,000 » |
| 76. Indennità di missione agli ispettori degli Istituti di emissione e del Tesoro ed al personale addetto all'ufficio centrale d'ispezione o da esso delegato | 30,000 » |
| 77. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio | 22,000 » |
| 78. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) | 60,000 » |
| 79. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria) | 5,000 » |
| 80. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi | 10,000 » |
| 81. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi | 75,000 » |
| 82. Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine) | 3,000 » |
| 83. Spese postali (Idem) | 2,000 » |
| 84. Spese di stampa | 102,000 » |
| 85. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri | 26,000 » |
| 86. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) | *per memoria* |
| 87. Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro | 14,500 » |
| 88. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale | 40,000 » |
| 89. Spese casuali | 45,000 » |
| | 1,383,945 » |

## Spese per servizi speciali.

*Officina per la fabbricazione delle carte valori.*

| | |
|---|---|
| 90. Personale (Spese fisse) | 37,455 » |
| 91. Mercedi e sussidi agli operai e loro superstiti, premio per l'assicurazione degli operai stessi ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine) | 220,000 » |
| 92. Fitto di locali (Spese fisse) | 15,930 » |
| 93. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Spesa d'ordine) | 680,000 » |
| | 953,385 » |

*Fondi di riserva.*

| | |
|---|---|
| 94. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) | 2,500,000 » |
| 95. Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016) | 1,000,000 » |
| | 3,500,000 » |

## TITOLO II.
## Spesa straordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

### Oneri dello Stato.

*Debiti variabili.*

| | |
|---|---|
| 96. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria) | 150,000 » |

| | |
|---|---|
| 97. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889 n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine allo articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria) . . . | 18,000 » |
| 98. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890 n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria) . . . . . . . . | 500 » |
| 99. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887 n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria). . . | 358,472 70 |
| 100. Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione . . . . | 5,000 » |
| 101. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni . . . . . | *per memoria* |
| 102. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *I* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 | 1,000,000 » |
| 103. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della Convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª) - Interessi - (Decima ed ultima annualità) . . . | 134,711 34 |
| 104. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6, della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888 n. 5550, serie 3ª) - Interessi - (Decima annualità) . . . . . | 184,315 81 |
| 105. Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Ottava annualità). . . . | 162,838 26 |
| 106. Sovvenzione accordata alla Compagnia delle ferrovie del Giura-Sempione - 2° quinto . | 120,000 » |
| | 2,133,838 11 |

## Spese generali di amministrazione.

| | |
|---|---|
| 107. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) . . . . . . . . | 10,500 » |
| 108. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse. . . | 43,000 » |
| 109. Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico . . . | 34,680 » |
| 110. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa e per i relativi servizi di cassa e di contabilità . . . | 202,000 » |
| | 290,180 » |

*Spese diverse.*

| | |
|---|---|
| 111. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . | 259,000 » |
| 112. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine). . | 7,000 » |
| 113. Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della Convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137. . . | *per memoria* |
| 114. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879 n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria) . . . | *per memoria* |
| 115. Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880 n. 5562) . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 116. Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in eseguimento dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343 e della legge 3 febbraio 1898, n. 48 . . . . . . . . | 1,200,000 » |
| 117. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria) . . . . . . . | 300,000 » |
| 118. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria) . . . | 100,000 » |
| 119. Concorso dello Stato nelle spese di stampa degli atti della Repubblica Veneta (Regio decreto 16 agosto 1897) . . . . . | *per memoria* |
| | 1,866,000 » |

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

## Estinzione di debiti.

| | |
|---|---|
| 120. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876 n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento . . . | 6,524,291 12 |

| | |
|---|---|
| **121. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro – Ammortamento (Spesa obbligatoria)** | 1,815,195 51 |
| **122. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro – Ammortamento (Idem)** | 2,023,520 » |
| **123. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni delle strade ferrate del Tirreno – Ammortamento (Idem)** | 1,160,000 » |
| **124. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali – Legge 27 aprile 1885, n. 3048 – Ammortamento** | 3,150,000 » |
| 125. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870 n. 5784, e Regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) – Ammortamento (Spesa obbligatoria) | 300,000 » |
| 126. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) Ammortamento (Idem) | 105,000 » |
| 127. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo – Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 – Ammortamento (Idem) | 33,500 » |
| 128. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem) | 70,000 » |
| 129. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 – Ammortamento (Idem) | 840,000 » |
| 130. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la *rete Adriatica, giusta l'art.* 9, comma 3 e 7, della convenzione, per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª) – Ammortamento (Decima ed ultima annualità) | 2,623,888 66 |
| 131. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6 della convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª) – Ammortamento (Decima annualità) | 1,942,684 19 |
| 132. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 – Ammortamento (Terza annualità) | 769,784 60 |
| | 21,357,864 03 |

*Anticipazioni a Provincie e Comuni.*

| | |
|---|---|
| 133. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318. | 1,000,000 » |

*Partite che si compensano coll'entrata.*

| | |
|---|---|
| 134. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) | 170,000 » |

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

*Servizi diversi.*

| | |
|---|---|
| 135. Rendita consolidata di proprietà dello Stato, vincolata od in sospeso | 6,297 » |
| 136. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo | 5,900 » |
| 137. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890 n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori | 2,062,450 » |
| 138. Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894 n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti | 18,475,501 19 |
| 139. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative | 509,826 56 |
| | 21,059,974 75 |

## RIASSUNTO PER TITOLI

### TITOLO I.
### Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

#### Oneri dello Stato.

| | |
|---|---|
| Debiti perpetui | 476,932,128 05 |
| Debiti redimibili | 87,071,512 69 |
| Debiti variabili | 121,683,317 21 |
| Debito vitalizio | 6,088,000 » |
| Dotazioni | 16,050,000 » |
| Spese per le Camere legislative | 2,155,000 » |
| | 710,029,957 95 |

#### Spese generali di amministrazione.

| | |
|---|---|
| Ministero | 2,340,582 83 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | 21,600 » |
| Corte dei Conti | 1,721,908 01 |
| Ufficio centrale d'ispezione | 74,262 50 |
| Avvocature erariali | 977,267 39 |
| Intendenze di finanza | 2,043,251 42 |
| Servizio del Tesoro | 1,211,444 50 |
| Regia zecca e monetazione | 120,259 04 |
| Servizi diversi | 1,383,945 » |
| | 9,894,520 69 |

#### Spese per servizi speciali.

| | |
|---|---|
| Officina per la fabbricazione delle carte-valori | 953,385 » |
| Fondi di riserva | 3,500,000 » |
| Totale della categoria prima della parte ordinaria | 724,377,863 64 |

## TITOLO II.
### Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

| | |
|---|---|
| Oneri dello Stato | 2,133,838 11 |
| Spese generali di amministrazione | 290,180 » |
| Spese diverse | 1,866,000 » |
| | 2,156,180 » |
| Totale della categoria prima della parte straordinaria | 4,290,018 11 |

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

| | |
|---|---|
| Estinzione di debiti | 21,357,864 08 |
| Anticipazione a provincie o comuni | 1,000,000 » |
| Partite che si compensano coll'entrata | 170,000 » |
| Totale della categoria terza della parte straordinaria | 22,527,864 08 |
| Totale del titolo II. — Spesa straordinaria | 26,817,882 19 |
| Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) | 751,195,745 83 |
| CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO | 21,059,974 75 |

### RIASSUNTO PER CATEGORIE

| | |
|---|---|
| Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) | 728,667,881 75 |
| Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) | 22,527,864 08 |
| Totale spese reali | 751,195,745 83 |
| Categoria IV. — Partite di giro | 21,059,974 75 |
| Totale generale | 772,255,720 58 |

Visto: d'ordine di S. M.
*Il Ministro del Tesoro*
P. BOSELLI.

---

### Elenco A.

***Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.***

MINISTERO DEL TESORO.

Capitolo n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
» n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
» n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
» n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
» n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia. - Interessi.
» n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
» n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai cosiddetti *creditori legali* nelle provincie napolitane.
» n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015 (serie 3ª).
» n. 10. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi.
» n. 11. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Interessi o premi.
Capitolo n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del Concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
» n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
» n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890 n. 6751 - Interessi.
» n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892) - Interessi.
» n. 18. Interessi dei buoni del Tesoro.
» n. 19. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge 7 aprile 1892 n. 111).
» n. 20. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
» n. 21. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887, e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550. Interessi.
» n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
» n. 23. Interessi dell'1.50 per cento sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893 n. 449, 22 luglio 1894 n. 339, 8 agosto 1895 n. 486 e 17 gennaio 1897 n. 9 (art. 3 dell'allegato *D*).
» n. 24. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.
» n. 25. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª).
» n. 26. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893 n. 491).
» n. 27. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria*, *Scilla* e *Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina. (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380).
» n. 29. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
» n. 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
» n. 31. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Me-

diterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Meditorranea ed Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).

Capitolo n. 32. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).

» n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 44. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.

» n. 68. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico.

» n. 71. Spesa d'esercizio della zecca.

» n. 72. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.

» n. 78. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.

» n. 79. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

» n. 82. Telegrammi da spedire all'estero.

» n. 83. Spese postali.

» n. 86. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 91. Mercedi e sussidi agli operai e loro superstiti, premio per l'assicurazione degli operai stessi ai termini della legge 17 marzo 1890, n. 80, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori.

» n. 93. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Officina fabbricazione carte-valori).

» n. 96. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873 n. 1400, e della legge 8 luglio 1883 n. 1483.

» n. 97. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e di Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

» n. 98. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).

» n. 99. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887 n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.

Capitolo n. 111. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

» n. 112. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871 n. 137.

» n. 114. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo n. 148.

» n. 117. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

» n. 118. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343.

» n. 121. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro – Ammortamento.

» n. 122. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro – Ammortamento.

» n. 123. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni delle strade ferrate del Tirreno – Ammortamento.

» n. 125. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870 n. 5784, e Regio decreto 14 stesso mese n. 5794) – Ammortamento.

» n. 126. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) – Ammortamento).

» n. 127. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299) – Ammortamento.

» n. 128. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.

» n. 129. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887, e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 – Ammortamento.

» n. 134. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 17. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto – Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, nn. 5222 e 3682.

Capitolo n. 24. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 25. Spese postali.
» n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 35. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
» n. 36. Compenso per le spese d'ufficio dei conservatori delle ipoteche e dei ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario, articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
» n. 43. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Idem.)
» n. 45. Spese per trasporti di valori bollati, di registri o di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.
» n. 46. Restituzioni e rimborsi (Demanio).
» n. 47. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie e di iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del Regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem.)
» n. 48. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
» n. 50. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.
» n. 51. Annualità e prestazioni diverse (Idem).
» n. 56. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).
» n. 57. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
» n. 59. Spese per imposte e sovraimposte (Idem).
» n. 60. Spese di coazioni e di liti (Idem).
» n. 61. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
» n. 65. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
» n. 66. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» n. 67. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
» n. 68. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall' Amministrazione dei beni dell' Asse ecclesiastico.
» n. 69. Spese relative alle eredità devolute allo Stato e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
» n. 76. Anticipazioni delle spese occorrenti per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1898-1902 - Art. 58 del Regolamento sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 237.

Capitolo n. 77. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276 ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
» n. 78. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Idem).
» n. 80. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
» n. 81. Spese di coazioni e di liti (Idem).
» n. 82. Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
» n. 83. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione, destinato alle spese per le Commissioni provinciali (Imposte dirette).
» n. 84. Restituzioni e rimborsi (Idem).
» n. 95. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
» n. 96. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem)
» n. 97. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nel carcere militare (Idem).
» n. 100. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Tasse di fabbricazione).
» n. 101. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Idem).
» n. 102. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Idem).
» n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
» n. 111. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità a proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
» n. 114. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
» n. 115. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito e quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 23 giugno 1897 (Idem).
» n. 121. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).

Capitolo n. 122. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).

» n. 127. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.

» n. 128. Aggio d'esazione (Lotto).

» n. 129. Vincite al lotto.

» n. 134. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, ed indennizzi per infortuni sul lavoro.

» n. 135. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.

» n. 140. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi, spese per campionamento, perizia, cernita e condizionamento dei tabacchi.

» n. 142. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.

» n. 143. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

» n. 148. Paghe agli operai delle saline.

» n. 149. Indennità ai rivenditori dei sali.

» n. 151. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.

» n. 152. Compra dei sali.

» n. 153. Trasporto dei sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.

» n. 155. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie e spese di mano d'opera per prepararlo.

» n. 156. Spese per otturamento delle sorgenti salse, per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» n. 157. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

» n. 160. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» n. 164. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per versamenti dei funzionari stessi.

» n. 166. Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).

» n. 173. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.

» n. 177 Spese di coazioni, di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» n. 179. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).

Capitolo n. 181. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in esecuimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» n. 182. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal Domanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.

» n. 183. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 184. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.

» n. 185. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

» n. 198. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi (Asse ecclesiastico).

» n. 199. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

» n. 200. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

» n. 201. Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

» n. 202. Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.

» n. 204. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.

» n. 205. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).

» n. 206. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).

» n. 207. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).

» n. 208. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).

» n. 209. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (Idem).

» n. 210. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (Idem).

» n. 211. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).

» n. 212. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

» n. 213. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

» n. 214. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª).

» n. 215. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).

Capitolo n. 216. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
» n. 217. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
» n. 218. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
» n. 219. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
» n. 220. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
» n. 221. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
» n. 222. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.

Capitolo n. 9. Spese postali.
» n. 10. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 19. Spese di giustizia.
» n. 21. Restituzioni di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti.
» n. 23. Indennità e compensi al personale straordinario addetto al servizio di vigilanza sugli archivi notarili e spese varie per ispezione e controllo della contabilità relativa (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 5. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 6. Spese postali.
» n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 33. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.

Capitolo n. 14. Spese di liti.
» n. 15. Spese postali.
» n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 21. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
Capitolo n. 51. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
» n. 102. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizi scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
» n. 103. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifizi destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
» n. 104. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifizi per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti - Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
» n. 110. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti di istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari, e rimborso di tassa d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche Provincie.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Capitolo n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 15. Spese di posta.
» n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 19 Spese di liti.
» n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 38. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81 e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24).
» n. 66. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate ed espulse.
» n. 115. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, n. 4791).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 5. Spese postali.
» n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 12. Indennità par una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 27. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia delle strade.

Capitolo n. 59. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
» n. 63. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'ufficio centrale istituito a Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
» n. 234. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Capitolo n. 7. Spese di liti.
» n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 20. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni per trasporto di corrispondenza ai capitani mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
» n. 21. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
» n. 23. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890 n. 6954).
» n. 24. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
» n. 25. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'Amministrazione nel servizio dei pacchi.
» n. 26 Retribuzione ai fattorini telegrafici.
» n. 29. Spese telegrafiche e telefoniche per conto di diversi.
» n. 35. Crediti di Amministrazioni estere, e spese di di cambio per l'acquisto dell'oro.
» n. 36. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche e spese di espresso e simili.
» n. 42. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 45. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'articolo 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 3. Spese postali.
» n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 10. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 20. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
» n. 36. Spesa di giustizia penale militare.
» n. 40. Spese di liti.
» n. 41. Premi periodici agli ufficiali o sottufficiali del genio in dipendenza del legato Henry, di cui fu autorizzata l'accettazione col R. decreto 27 ottobre 1893, n. 1699.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 4. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 5. Spese postali.
» n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 11. Spese di liti.
» n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congener legalmente dovuti.
» n. 19. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
» n. 20. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª) 23 luglio 1896, n. 318 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.
» n. 27. Corpo Reale equipaggi. - Premi o gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
» n. 44. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale, e della scuola allievi macchinisti da versarsi all'erario.
» n. 47. Spese di giustizia.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Capitolo n. 9. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 10. Spese di posta.
» n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale reclamati dai creditori.
» n. 16. Spese di liti.
» n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 26. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (Serie 3ª) - Spese per l'azienda.
» n. 27. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricol-

tura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda.

Capitolo n. 92. Pesi e misure e saggio di metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª).

» n. 96. Pesi o misure - Restituzione o rimborsi di diritti di verificazione.

» n. 107. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato generale, affine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.

» n. 114. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali, sub-riparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete.

» n. 117. Spese per impedire la diffusione della *philloxera vastatrix*.

» n. 122. Bonificamento agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª).

» n. 123. Campo sperimentale di Sant'Alessio.

» n. 133. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Visto, d'ordine di S. M.
*Il Ministro del Tesoro*
P. BOSELLI.

---

**Elenco B.**

*Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

MINISTERO DEL TESORO.

Capitolo n. 66. Spese per i servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia) e sugli introiti per contributi idraulici e di bonificamento.

» n. 68. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

MINISTERO DELLE FINANZE.

*Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.*

Capitolo n. 35. Aggio d'esazione ai contabili.

» n. 36. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario, art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486.

Capitolo n. 43. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

» n. 45. Spese per trasporti di valori bollati, di registri o di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.

» n. 46. Restituzioni e rimborsi.

» n. 47. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del Regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.

» n. 48. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.

» n. 59. Spesa per imposte e sovrimposte (Canali Cavour).

» n. 60. Spese di coazioni e di liti (Idem).

» n. 61. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).

» n. 66. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 67. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).

» n. 68. Spese di coazione e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico

» n. 173. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e dovuti al Demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897 n. 236.

» n. 177. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» n. 179. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 181. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» n. 201. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

*Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.*

Capitolo n. 78. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

» n. 80. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.

» n. 81. Spese di coazioni e di liti.

» n. 82. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

» n. 83. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione, destinato alle spese per le Commissioni provinciali.

» n. 84. Restituzioni e rimborsi.

» n. 183. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte di-

chiarazioni delle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

AMMINISTRAZIONE DELLE GABELLE.

*Spese generali.*

Capitolo n. 86. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera di ospedale per la guardia di finanza.
» n. 87. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
» n. 88. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.
» n. 90. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.
» n. 91. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.
» n. 92. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
» n. 95. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
» n. 96. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

*Tasse di fabbricazione.*

» n. 101. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi.
» n. 102. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
» n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.

*Dogane.*

Capitolo n. 111. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
» n. 114. Restituzione di diritti all'esportazione.
» n. 115. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito e quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione, 28 giugno 1897

DAZIO CONSUMO.

*Comune di Napoli.*

Capitolo n. 205. Personale per la riscossione del dazio consumo.
» n. 203. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo.
» n. 208. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre.
» n. 209. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza.

Capitolo n. 210. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri.
» n. 211. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale
» n. 212. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

*Comune di Roma.*

Capitolo n. 215. Personale per la riscossione del dazio consumo.
» n. 217. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altri.
» n. 218. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza.
» n. 219. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre.
» n. 220. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale.
» n. 221. Restituzioni di diritti indebitamente esatti.

AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE.

*Spese generali.*

Capitolo n. 120. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.
» n. 121. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
» n. 122. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

*Tabacchi.*

Capitolo n. 134. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, ed indennizzi per infortuni sul lavoro.
» n. 135. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
» n. 140 Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio, spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e delle coltivazioni dei tabacchi, e spese per campionamento e perizia, cernita e condizionamento dei tabacchi.
» n. 143. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi, e degli uffici delle coltivazioni.

*Sali.*

Capitolo n. 149. Indennità ai rivenditori dei sali.
» n. 155. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
» n. 156. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

Capitolo n. 157. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.

*Tabacchi e sali (Spese promiscue).*

Capitolo n. 160. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» n. 162. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.

» n. 164. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle Poste e dei Telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per versamenti dei funzionari stessi.

» n. 166. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Visto: d'ordine di S. M.
*Il Ministro del Tesoro*
P. Boselli.

---

*Il Numero* **259** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,000,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1899.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

---

*Il Numero* **240** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D' ITALIA

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei Corpi della R. Marina;

Visto il R. decreto 4 settembre 1898 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami di idoneità per l'avanzamento da Capo fuochista di 1ª classe a Capo macchinista di 3ª classe pratico, avranno effetto quando verrà ordinato dal Ministero della Marina.

Questi esami verranno dati nella località o nelle località che il Ministero stabilirà, volta per volta, per cura di una Commissione composta come segue:

Un Direttore del Genio navale — Presidente.
Un Ingegnere Capo di 1ª o 2ª classe — Membro.
Un Capo macchinista principale di 1ª o di 2° classe id.
Un Ingegnere di 1ª classe id.
Un Capo macchinista di 1ª classe id.

Il meno anziano dei due ultimi Ufficiali adempirà anche alle funzioni di Segretario.

Art. 2.

Saranno ammessi a presentarsi agli esami per l'avanzamento a Capo macchinista di 3ª classe pratico i Capi fuochisti di 1ª classe i quali ne abbiano fatta istanza, purchè soddisfino alle condizioni richieste dalla legge 6 marzo 1898, n. 59, e del relativo Regolamento in data 4 settembre 1898.

I Capi fuochisti di 1ª classe che, avendo diritto ad essere ammessi agli esami, si trovino imbarcati ed all'estero e pei quali non si creda opportuno disporre lo sbarco, ovvero ritardare gli esami, avuto riguardo alla loro anzianità, sosterranno gli esami stessi presso la sede della forza navale di cui fanno parte le navi ove trovansi rispettivamente imbarcati, o anche a bordo delle singole navi, quando esse siano isolate.

In questo caso la Commissione sarà composta di Ufficiali dello Stato Maggiore o del Genio navale di gradi, il più che è possibile, corrispondenti a quelli indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

Gli esami saranno dati in base al programma che fa seguito al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina.

Per ciascuna materia di esame e per ciascun esaminando, la Commissione farà due votazioni, delle quali, una segreta, con pallottole bianche e nere,

servirà a stabilire l'idoneità, o meno, del candidato, e l'altra, palese, a determinare il punto di merito da assegnargli.

Ciascun esaminatore disporrà di 20 punti; i punti dal 0 al 9, inclusivo, varranno per la classificazione dei non idonei, quelli dal 10 al 20 per la classificazione degli idonei.

Per essere dichiarati idonei sarà necessario riportare l'approvazione in tutte le prove sostenute.

Art. 4.

La Commissione compilerà processo verbale di tutti gli esami dati, esponendo i risultati ottenuti dai varii concorrenti nelle diverse prove.

Questi verbali saranno, per cura del Presidente della Commissione, rimessi al Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1899.

UMBERTO.

G. Bettòlo.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

PROGRAMMA DI ESAME per l'avanzamento dal grado di Capo fuochista di 1ª classe a quello di Capo macchinista di 3ª classe (Pratico).

1°

*Macchine a vapore* (orale).

1° Delle diverse qualità di carbone fossile - Norme da seguire secondo che si adopera carbone scelto, carbone misto a polverino o mattonelle - Modo di accendere i fuochi, di condurli, di estinguerli e di pulire i forni.

2° Del tirare forzato in locali chiusi o per insufflazione di aria nei cenerari - Modo di adoperarlo - Precauzioni da osservare per non arrecare danni alle caldaie - Materiali coibenti.

3° Ventilatori di vario sistema - Modo di servirsene - Precauzioni nel loro funzionamento - Pressione d'aria - Governo dei fuochi a tirare forzato con caldaie tipo locomotiva, con caldaie cilindriche, a camere di combustione comuni ed a camere separate - Pareti di mattoni refrettari di divisione in dette camere.

4° Del livello d'acqua - Alimentazione principale ed ausiliaria - Circolatori d'acqua, loro scopo, danni derivanti alle caldaie da una cattiva circolazione - Riscaldatori dell'acqua di alimentazione, loro sistema in uso, loro efficacia - Cautele nello scaricare le caldaie moderne - Pompe di alimentazione principali ed ausiliarie - Modo di servirsene se indipendenti - Valvole di gomma elastica e di metallo - Come devono funzionare e come si esegue un ricambio - Estrazione continua e modo di usarla - Serbatoi e cisterne di alimentazione - Depuratori di acqua, varî sistemi e modo di servirsene - Effetti dei grassi e degli olii minerali nelle caldaie.

5° Ebollizioni e proiezioni d'acqua nei cilindri, cautele per ovviare ad inconvenienti - Cause che concorrono a formare le ebollizioni e le proiezioni suddette, modo di evitarle - Altezza d'acqua sopra il cielo delle camere di combustione - Pressione normale - Inconvenienti che si hanno nelle perdite d'acqua dolce e cura di evitarle - Evaporatori, sistemi e modi di usarli - Distillatori, vari tipi, come funzionano; attenzione che si richiede per un buon funzionamento - Sali, salsedine ed incrostazioni in generale - Filtri in uso a bordo.

6° Attenzione da aversi nel passare da macchina ferma a macchina in moto e viceversa - Esuberanza di vapore nel diminuire di velocità - Mettere in comunicazione o sopprimere una o più caldaie in movimento - Precauzioni da prendersi.

7° Olii lubrificanti d'oliva e minerali - loro qualità, condizioni alle quali devono soddisfare - Consumo - Lubrificatori - Vari sistemi - Economia - Riscaldamenti nelle articolazioni, cause che li provocano, modo di prevenirli - Cautele da aversi per gli organi riscaldati all'arrivo in porto - Materie grasse in generale.

8° Modo di preparare la macchina - Suo riscaldamento uniforme allo scopo di evitare perdite da giunture o bride d'unione - Mettere in moto - Pompe di circolazione e d'aria - Modo di servirsene se sono indipendenti - Modo di fermare la macchina con condensazione a miscuglio - Cautele da usarsi quando la condensazione si effettua per iniezione - Scarico dei cilindri e dei condensatori - Descrizione sommaria delle macchine composte a due cilindri, a triplice espansione - Inviluppi di vapore ai cilindri - Valvole ausiliarie - Guarnizioni metalliche - Amianto, tele gommate e metalliche, loro scopo e loro impiego secondo i casi.

9° Indicatori, varî tipi - Modo di usarli - Descrizione di un diagramma - Come esso mostri difetto: 1° alla introduzione, 2° alla compressione, 3° alla evacuazione - Modo di rimediare ai difetti - Come si ottiene la pressione media - Apparecchio di messa in moto secondo i sistemi di Marshall, Joy - Settori di Stephenson - Loro descrizione - Cilindri Joy per controbilanciare il peso delle valvole di distribuzione.

10° Condensatori a superficie principali ed ausiliari - Come funzionano - Cautele per mantenerli netti interamente e come si puliscono - Correnti galvaniche in generale - Zinchi isolatori; come sono applicati, in quali proporzioni e loro efficacia - Prese d'acqua - Quali cure richiedono all'entrata in bacino - Loro nomenclatura e descrizione sommaria - Tubi principali e tubi ausiliari di vapore - Cautele per evitare colpi di ariete - Tubi di scarico de' condensatori ausiliari.

11° Utensili necessari a bordo, per le macchine, per le caldaie, per le barche a vapore - Materiali di consumo in generale - Illuminazione dei vari locali, delle macchine e delle caldaie.

*Nota* — Oltre a rispondere sopra una delle tesi precedenti, il candidato dovrà dar prova di saper rilevare e calcolare un diagramma di indicatore, di conoscere il modo di tenere il giornale e la contabilità del macchinista, di essere edotto delle verificazioni a farsi nel ricevere la guardia e del modo di distribuire il personale di guardia, sia in porto, sia in navigazione.

Il candidato estrarrà una tesi, sulla quale egli dovrà rispondere.

La Commissione potrà interrogare il cadidato anche sopra una tesi diversa da quella estratta.

Il tempo minimo per l'interrogatorio di ogni candidato è di 25 minuti; il massimo di 35 minuti.

2°

*Esame pratico di condotta di macchine.*

L'esame verrà dato sopra un rimorchiatore, una torpediniera od altra nave adatta; l'esame comprenderà l'applicazione pratica delle norme svolte nelle tesi del programma di macchine a vapore. Inoltre il candidato dovrà dar prova di saper eseguire il rilevamento pratico dei diagrammi e di conoscere il modo di computare il consumo di carbone e di acqua in un dato tempo.

I candidati saranno successivamente chiamati per l'intervallo di un'ora a compiere le varie operazioni richieste dalla Commissione.

Il Presidente della Commissione potrà notificare ai candidati, un giorno prima del loro esame, il nome o numero della nave sulla quale si farà la prova, affinchè essi possano prendere conoscenza delle sistemazioni.

La nave destinata sarà quindi lasciata a disposizione del Presidente per quel tempo che è richiesto dagli esami.

3°

*Esperimento pratico di manutenzione dell'apparato motore.*

1° Cambiare un tubo scaldatore ad una caldaia.

2° Smontare un pezzo semplice qualunque delle macchine, ripararlo, se occorre, e rimetterlo a posto.

3° Riconoscere lo stato delle guarniture dello stantuffo motore e ripararle.

4° Ricambiare le guarniture delle scatole a stoppa.

5° Smontare le valvole di distribuzione e correggerne i difetti.

6° Riconoscere lo stato delle valvole di sicurezza e degli altri accessori delle caldaie e ripararli, se occorre.

7° Ricambiare un cuscinetto usato con uno nuovo e riconoscere se da questa operazione ne sia risultato uno spostamento di meccanismi.

8° Smontare e mettere a posto uno stantuffo motore.

9° Riconoscere se alla fine della corsa dello stantuffo vi sia il gioco richiesto tra il medesimo ed il fondo del cilindro e ristabilire questo gioco se non esiste.

10° Smontare le pompe d'aria, quelle d'alimentazione e di sentina, ricambiarne le guarniture e rimettere il tutto a posto.

11° Correggere i difetti della distribuzione derivanti dal meccanismo motore delle valvole.

12° Verificare il livello dell'albero motore, rettificarlo, se fa d'uopo; verificare e rettificare, occorrendo, il cuscinetto reggispinta.

Sarà assegnato ad ogni candidato il tempo richiesto dall'entità del lavoro.

4°

*Lingua italiana* (scritto).

Il candidato dovrà stendere un rapporto chiaro e conciso sopra un argomento professionale nei limiti dei programmi precedenti.

Il tempo concesso per lo svolgimento è di ore tre.

Roma, li 8 giugno 1899.

D'ordine di S. M.
*Il Ministro della Marina*
G. BETTÒLO.

---

*Il Numero* **241** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei Corpi della R. Marina;

Visto il R. decreto 4 settembre 1898, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami di concorso per l'avanzamento da Macchinista di 1ª classe a Capo macchinista di 3ª classe avranno effetto quando verrà ordinato dal Ministero della Marina.

Questi esami saranno dati contemporaneamente nelle sedi dei dipartimenti e dei Comandi Militari Marittimi, nelle sedi di forze navali, a bordo delle Regie navi isolate, e, quando il Ministero lo giudicherà opportuno, anche presso altri Uffici della R. Marina.

Il Ministero, tenute presenti le disposizioni della legge 6 marzo 1898, n. 59, del relativo Regolamento in data 4 settembre 1898, e del R. decreto 15 maggio 1898, indicherà, volta per volta, quali macchinisti di 1ª classe dovranno prendere parte al concorso.

Art. 2.

Gli esami consisteranno nello svolgimento per iscritto di temi comuni a tutti i concorrenti, e forniti dal Ministero, in plichi suggellati, alle Commissioni di vigilanza di cui nel seguente articolo 3. Questi temi saranno compilati in base al programma che fa seguito al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina.

Art. 3.

Una Commissione è incaricata in ogni sede di esami di aprire, in presenza dei candidati, i plichi contenenti i temi, d'invigilare scrupolosamente sugli esaminandi perchè non consultino libri o manoscritti e non siano in comunicazione fra loro, infine di ricevere i lavori presentati.

I fogli di carta che verranno distribuiti ai candidati per lo svolgimento de' temi saranno firmati, in testa, da uno de' membri della Commissione, il quale vi segnerà, altresì, il nome dell'esaminando al quale sono forniti.

Nelle sedi dipartimentali la Commissione di vigilanza sarà formata nel modo seguente:

Il Vice Direttore delle Costruzioni – Presidente.
Un Capo macchinista principale – Membro.
Un Ingegnere di 1ª classe o un Capo macchinista di 1ª classe – Membro e Segretario.

Nelle sedi di forze navali o presso altri Uffici della R. Marina, la Commissione sarà composta pure di tre Ufficiali dello Stato Maggiore o del Genio navale, possibilmente di gradi corrispondenti a quelli dei componenti le Commissioni dipartimentali.

Sulle navi isolate comporranno la Commissione tre Ufficiali delle predette categorie destinati dai rispettivi Comandanti di bordo.

Art. 4.

I candidati, ultimati gli scritti, li firmeranno e li consegneranno alla Commissione. Uno dei membri della stessa vi segnerà l'ora nella quale furono rispettivamente consegnati, apponendovi la propria firma. Con gli scritti dovranno essere consegnate le relative bozze (brutte copie).

Gli scritti saranno spediti al Ministero in piego suggellato, accompagnati da un processo verbale della Commissione di vigilanza, nel quale saranno esposte le operazioni eseguite per ciascun esame.

Art. 5.

Spetterà ad una Commissione nominata dal Nostro Ministro della Marina di esaminare gli scritti per giudicare del loro merito.

Per ciascuna materia di esame e per ciascun esaminando saranno fatte due votazioni, delle quali una, segreta, con pallottole bianche e nere, servirà a stabilire l'idoneità o meno del candidato; l'altra, palese, determinerà il di lui merito relativo.

Ciascun esaminatore disporrà di 20 punti; i punti dal 0 al 9, inclusivo, serviranno per la classificazione dei non idonei; quelli dal 10 al 20 per la classificazione degli idonei.

In caso di parità di voti nella votazione segreta, il candidato sarà considerato approvato nella materia per la quale la votazione stessa sarà stata fatta.

Per essere dichiarato idoneo sarà necessario riportare l'approvazione in tutte le prove sostenute.

Art. 6.

Sarà compito del Consiglio Superiore di Marina di stabilire la classificazione definitiva dei candidati in base ai punti di merito assegnati dalla Commissione di cui all'articolo 5°, in combinazione con quelli derivanti dall'esame dei fogli caratteristici e dei rapporti o documenti personali di ciascuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1899.

UMBERTO.

G. BETTÒLO.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

PROGRAMMA DI ESAME per l'avanzamento dal grado di macchinista di 1ª classe a quello di Capo macchinista di 3ª classe.

1°

*Meccanica*

1° Elementi di cinematica – Moto – Moto assoluto e moto relativo – Varie specie di moto – Moto rettilineo e moto curvilineo, uniforme e vario – Velocità e sua misura – Velocità media – Rappresentazione grafica delle leggi del moto – Moto uniforme ed uniformemente vario – Composizione dei movimenti, moto e velocità risultante.

2° Statica – Forze – Misura delle forze – Dinamometri – Caratteristiche e rappresentazioni delle forze – Sistemi rigidi, postulati e convenzioni – Composizione di forze applicate ad un punto – Condizioni di equilibrio – Decomposizione di una forza – Composizione di forze concorrenti e parallele – Centro delle forze parallele – Coppie e loro composizione – Caso generale della composizione delle forze – Condizioni di equilibrio.

3° Momento di rotazione di una forza rispetto ad un punto o ad un asse – Condizioni di equilibrio di un corpo girevole attorno ad un punto o ad un asse fisso – Centro di gravità: sua determinazione sperimentale e teorica in alcuni casi semplici – Condizioni e differenti specie di equilibrio per i corpi pesanti girevoli attorno ad un punto od asse fisso: caso in cui il corpo si appoggia ad un piano orizzontale – Condizioni di equilibrio delle macchine semplici.

4° Leggi fondamentali della dinamica – Massa – Densità – Quantità di moto e impulso di una forza – Leggi della libera caduta dei gravi – Moto sopra un piano inclinato – Pendolo semplice e composto – Moto di un corpo attorno ad un asse fisso – Velocità angolare – Forza centrifuga, sue leggi nel moto circolare uniforme – Cause che fanno variare l'accelerazione dovuta alla gravità – Resistenze passive – Vari generi di attrito – Rigidezza delle funi – Resistenza dei mezzi.

5° Lavoro delle forze o lavoro meccanico – Unità di lavoro – Misura del lavoro quando il moto non avviene nella direzione della forza – Forza viva – Cenni sull'urto – Relazione fra la forza viva ed il lavoro – Applicazione del principio delle forze vive al movimento di rotazione di un corpo intorno ad un suo asse – Momento d'inerzia – Momento d'inerzia delle figure geometriche.

6° Manovelle e loro diverse specie – Lavoro trasmesso mediante le manovelle – Determinazione del peso del volante applicato a regolare il loro movimento – Tracciati grafici per risolvere il problema.

7° Cenni sui motori animati – Condizioni per ottenere il massimo effetto utile da un motore animato – Acqua considerata come fluido motore – Idea generale delle ruote idrauliche – Pompe – Lavoro necessario per il loro funzionamento – Rendimento di esse.

8° Resistenza dei materiali – Nozioni generali – Resistenza di un solido prismatico alla trazione ed alla compressione – Dati sperimentali – Resistenza delle funi – Resistenza delle catene – Norme in vigore nella R. Marina per la collaudazione dei materiali per gli apparati motori.

9° Resistenza alla flessione – Casi principali – Diagrammi dei momenti flettenti – Torsione – Angolo di torsione – Resistenza alla torsione – Formule pratiche.

10° Cenni sulla resistenza composta – Applicazione della resistenza dei materiali specialmente gli organi principali delle macchine.

11° Teoria dei meccanismi – Principî fondamentali – Organi meccanici – Coppia di elementi – Catena cinematica – Meccanismo – Coppie combacianti – Catena cilindrica di quattro membri e meccanismi che ne derivano – Catena cinematica di tre coppie di cilindri ed una coppia di prismi – Manovella rotativa di impulsione rettilinea – Catene dedotte dalle precedenti.

12° Coppia di rotazione – Ruote di attrito – Ingranaggi – Determinazione dei profili dei denti – Metodi diversi – Assi paralleli – Ingranaggi epicicloidali, a fianchi rettilinei; ad evolvente di circolo – Dentiere – Ingranaggi conici – Tracciato di Tredgold – Assi non situati sullo stesso piano – Vite senza fine – Meccanismi derivati da catene di ruote dentate.

13° Coppie superiori di strisciamento e di rotazione – Bocciuoli – Eccentrici – Organi di tensione – Corde – Cinghie – Catene – Forma delle puleggie – Organi di compressione e meccanismi derivati.

2°

*Macchine a vapore*

1° Principî generali sui quali si fonda la costruzione delle caldaie a vapore rispetto alla combustione, alla produzione del vapore ed alla resistenza contro la tensione del vapore – Distinzione fra le caldaie a media e bassa pressione e le caldaie ad alta pressione – Forma appropriata ai diversi casi – Varie specie di caldaie marine in uso – Pregi e difetti relativi – Differenti tipi di caldaie a tubi d'acqua – Confronto di queste caldaie con quelle cilindriche e con le caldaie del tipo «locomotiva» per quanto riguarda efficienza, peso, spazio occupato, ecc.

2° Teoria della combustione nei forni delle caldaie – Influenza delle dimensioni dei forni, dei condotti di fiamma e dei fumaiuoli sulla combustione – Tirare naturale e tirare forzato – Disposizioni pel tirare forzato – Varie specie di combustibili – Carboni fossili – Combustibile liquido (Naftetine) – Vantaggi ed inconve-

nienti dell'uso di questo combustibile - Sistemazioni pel suo impiego.

3° Efficacia delle superficie riscaldanti relativamente alla loro forma ed alla loro posizione - Superficie riscaldante totale o superficie riscaldante ridotta - Relazione fra la superficie riscaldante e quella di graticola - Volume dell'acqua, area della superficie di evaporazione e volume del vapore - Sua influenza sulla produzione del vapore e sulla sicurezza delle caldaie.

4° Resistenza delle parti cilindriche delle caldaie sottoposte a pressioni interne; formole e calcoli relativi - Resistenza delle parti cilindriche delle caldaie sottoposte a pressioni esterne (forni tubolari e tubi scaldatori); formole e calcoli relativi - Resistenza delle parti piane delle caldaie; tiranti ed armature; formole e calcoli relativi.

5° Prove delle caldaie a freddo ed a caldo - Valvole di sicurezza a leva, a pesi dritti ed a molla - Modo di calcolarle e di regolarle - Valvole atmosferiche - Tubi e rubinetti di livello; anomalie che possono presentare e precauzioni per evitarle - Manometri.

6° Alimentazione delle caldaie con aqua dolce e con acqua salsa - Saturazione dell'acqua delle caldaie - Incrostazioni, estrazioni, salinometri - Pompe di alimentazione; ultimi tipi adottati - Calcolo di queste pompe - Iniettori Giffard.

7° Distinzione delle macchine a vapore relativamente alla pressione, alla condensazione ed all'espansione - Peso teorico di vapore consumato in ciascuna corsa dello stantuffo nelle varie specie di macchine — Relazione fra questo peso, la produzione di vapore nella caldaia e la quantità di acqua necessaria alla sua alimentazione.

8° Lavoro teorico del vapore nei cilindri - Rappresentazione grafica di questo lavoro nelle diverse specie di macchine - Deduzione della forza teorica delle macchine da questo lavoro - Distinzione fra la forza nominale, la forza indicata sugli stantuffi e la forza effettiva trasmessa al propulsatore; formole relative

9° Determinazione pratica della forza indicata - Indicatori - Loro graduazione e verificazione - Sistemazione degli indicatori sulle macchine — Rilevamenti, analisi e calcolo dei diagrammi.

10° Considerazioni speciali sulle macchine composte - Macchine composte a duplice, a triplice ed a quadrupla espansione - Macchine a duplice espansione a due ed a tre cilindri - Funzione dei ricevitori intermedi del vapore — Diagrammi di queste macchine e loro calcolo - Efficacia, nella valutazione dei diagrammi, delle camicie di circolazione di vapore ai tre cilindri di macchina a triplice espansione.

11° Applicazione della teoria della condensazione ai condensatori delle macchine a vapore - Condensatori a miscuglio e condensatori a secco - Cenni sulla costruzione di questi ultimi e sul metodo di applicazione dei tubi refrigeranti - Quantità d'acqua necessaria alla condensazione per miscuglio; calcolo delle pompe ad aria - Quantità d'acqua necessaria alla condensazione a secco; calcolo delle pompe di circolazione - Specie e funzionamento di esse.

12° Congelazione dell'acqua - Vari mezzi per produrre la congelazione - Miscugli refrigeranti - Applicazione alle macchine per fare il ghiaccio - Descrizione di queste macchine e modo di usarle.

13° Diversi sistemi di propulsione delle navi per mezzo di motori a vapore - Ruote a pale fisse ed articolate [e loro sistemazione - Regresso delle ruote a pale - Quantità approssimativa della forza motrice utilizzata dalle ruote a pale.

14° Propulsione per mezzo di eliche — Elementi principali della loro costruzione - Varie specie di eliche - Eliche gemelle - Sistemazione delle eliche sulle navi - Regresso delle eliche - Quantità approssimativa della forza motrice utilizzata dalle eliche propulsatrici.

15° Trasmissione della forza sviluppata dalle macchine a vapore per mezzo di pressione idraulica - Applicazione alla manovra dei grossi cannoni, dei timoni e delle gru.

16° Applicazioni industriali dell'elettricità e suo uso a scopi navali - Macchine elettro-magnetiche e macchine dinamo-elettriche - Dinamo elettriche usate nella R. Marina - Produzione della luce per mezzo delle macchine dinamo elettriche - Lampade ad arco voltaico e loro regolatori - Lampade ad incandescenza - Proiettori di luce elettrica - Sistemazioni di luce elettrica sulle navi - Applicazioni dell'elettricità alle artiglierie od alle torpedini - Cenni sui telegrafi elettrici e sui telefoni.

17° Motori elettrici - Loro impiego nella Marina e relative sistemazioni - Norme circa il funzionamento delle dinamo, dei complessi dinamo elettrici e dei motori elettrici.

3°

*Montamento e governo degli apparati motori marini*

1° Cenni sul montamento delle macchine e delle caldaie - Verificazione delle parti fisse e mobili - Applicazione a posto delle tubolature di condotta e di scarico di vapore.

2° Fenditure de' cilindri, de' loro coperchi e degli stantuffi - Modo di ripararle - Modo di controllare gli spazi morti, i periodi di introduzione anticipata, di compressione e di evacuazione del vapore.

3° Riscaldamento de' condensatori - Precauzioni da osservarsi perchè non avvenga e modo di rimediarvi - Fenditure nei condensatori: loro conseguenze sulla forza del motore — Modo di rinvenirle e di ripararle.

4° Irregolarità sull'azione delle pompe d'alimentazione, di circolazione e ad aria - Modo di rimediarvi ne' vari casi - Impiego della macchina per l'esaurimento delle sentine - Modo di trasformare una macchina a condensazione in una senza condensazione in seguito ad avarie verificatesi.

5° Principali avarie alle caldaie, alle relative tubolature ed accessori, ai condotti del fumo ed ai fumaiuoli - Modo di ripararle.

6° Avarie degli alberi motori principali, di quelli che trasmettono il moto ai propulsatori, dei loro cuscinetti e sopra cuscinetti e delle loro ralle — Modo di ripararle.

7° Avarie alle varie specie di propulsatori — Modo di ripararle.

8° Avarie durante il combattimento - Preparativi e precauzioni da osservarsi per essere pronti a ripararle - Casi più probabili.

9° Visita e preparazione delle caldaie prima di accendere i fuochi - Maneggio del combustibile e sua economia — Vigilanza regolare delle caldaie — Esportazione delle ceneri.

10° Visita della macchina prima di metterla in movimento e preparazione della medesima.

11° Manovre per mettere in moto i diversi sistemi di macchine - Precauzioni da osservarsi.

12° Manovre per fermare le macchine o per invertirne il movimento nei diversi sistemi.

13° Vigilanza delle macchine durante la loro azione - Cura delle varie loro parti: lubrificazione regolare - Riscaldamenti: misure per prevenirli e sopprimerli.

14° Cure delle macchine e delle caldaie durante le fermate momentanee - Cura delle macchine arrivando in porto - Vuotamento delle caldaie; loro visita e pulitura.

15° Conservazione delle macchine e delle caldaie durante la loro inazione.

16° Riparazioni che si possono eseguire tenendo il motore pronto ad agire in brevissimo tempo.

17° Disposizioni e precauzioni da osservarsi durante la navigazione in mare molto agitato e durante i combattimenti.

18° Distribuzione del personale nei diversi casi.

19° Provvedimenti da prendersi quando per abbassamento

del livello dell'acqua nelle caldaie alcune parti delle medesime sono fortemente riscaldate.

20° Otturazione dei tubi scaldatori rotti - Riparazione delle fughe di vapore dalle caldaie e dalle diverse giunture delle tubulature e delle macchine.

21° Eccesso o deficienza di vaporazione o di livello o di pressione - Regole e precauzioni da osservare.

22° Aumento considerevole ed insistente di pressione; modo di regolarsi nei diversi casi - Inceppamento delle valvole di sicurezza - Esplosioni fulminanti.

23° Doveri del macchinista direttore di macchina durante l'armamento della nave.

Roma, li 8 giugno 1899.

D'ordine di S. M.
*Il Ministro della Marina*
G. BETTÒLO.

---

*Il Numero* **242** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei Corpi della R. Marina;

Visto il R. decreto 4 settembre 1898 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami di concorso per l'avanzamento da Capo macchinista di 2ª classe a Capo macchinista di 1ª classe avranno effetto quando verrà ordinato dal Ministero della Marina.

Questi esami saranno dati contemporaneamente nelle sedi dei dipartimenti e dei Comandi Militari Marittimi, nelle sedi di forze navali, a bordo delle Regie Navi isolate, e, quando il Ministero lo giudicherà opportuno, anche presso altri Uffici della R. Marina.

Il Ministero, tenute presenti le disposizioni della legge 6 marzo 1898, n. 59, e del relativo Regolamento in data 4 settembre 1898, indicherà, volta per volta, quali Capi macchinisti di 2ª classe dovranno prendere parte al concorso.

Art. 2.

Gli esami consisteranno nello svolgimento scritto e grafico di temi, comuni a tutti i concorrenti, e forniti dal Ministero, in plichi suggellati, alle Commissioni di vigilanza di cui nel seguente art. 3. Questi temi saranno compilati in base al programma che fa seguito al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina.

Art. 3.

Una Commissione è incaricata in ogni sede di esami di aprire, in presenza dei candidati, i plichi contenenti i temi, d'invigilare scrupolosamente sugli esaminandi perchè non consultino libri o manoscritti e non siano in comunicazione fra loro e, infine, di ricevere i lavori presentati.

I fogli di carta che verranno distribuiti ai candidati per lo svolgimento dei temi saranno firmati, in testa, da uno dei membri della Commissione, il quale vi segnerà, altresì, il nome dell'esaminando al quale sono forniti.

Nelle sedi dipartimentali, la Commissione di vigilanza sarà formata nel modo seguente:

Il Vice Direttore delle Costruzioni - Presidente.

Un Capo macchinista principale - Membro.

Un Ingegnere di 1ª classe o un Capo macchinista di 1ª classe - Membro e Segretario.

Nelle sedi di forze navali o presso altri Uffici della R. Marina, la Commissione sarà composta pure di tre Ufficiali dello Stato Maggiore o del Genio navale, possibilmente di gradi corrispondenti a quelli dei componenti le Commissioni dipartimentali.

Sulle navi isolate comporranno la Commissione tre Ufficiali delle predette categorie destinati dai rispettivi Comandanti di bordo.

Art. 4.

I candidati, ultimati gli scritti ed il disegno, li firmeranno e li consegneranno alla Commissione. Uno dei membri della stessa vi segnerà l'ora nella quale furono rispettivamente consegnati, apponendovi la propria firma. Con gli scritti dovranno essere consegnate le relative bozze (brutte copie).

Gli scritti ed i disegni saranno spediti al Ministero in piego suggellato, accompagnati da un processo-verbale della Commissione di vigilanza, nel quale saranno esposte le operazioni eseguite per ciascun esame.

Art. 5.

Spetterà ad una Commissione, nominata dal Nostro Ministro della Marina, di esaminare i lavori eseguiti per giudicare del loro merito.

Per ciascuna materia di esame e per ciascun esaminando saranno fatte due votazioni, delle quali una, segreta, con pallottole bianche e nere, servirà a stabilire l'idoneità, o meno, del candidato, l'altra, palese, determinerà il di lui merito relativo.

Ciascun esaminatore disporrà di 20 punti; i punti dal 0 al 9, inclusivo, serviranno per la classificazione dei non idonei; quelli dal 10 al 20 per la classificazione degli idonei.

In caso di parità di voti nella votazione segreta, il candidato sarà considerato approvato nella materia per la quale la votazione stessa sarà stata fatta.

Per essere dichiarato idoneo sarà necessario riportare l'approvazione in tutte le prove sostenute.

Art. 6.

Sarà còmpito del Consiglio Superiore di Marina di stabilire la classificazione definitiva dei candidati in base ai punti di merito assegnati dalla Commissione di cui all'art. 5°, in combinazione con quelli derivanti dall'esame dei fogli caratteristici e dei rapporti o documenti personali di ciascuno, e tenendo

altresì conto dell'esito del corso di perfezionamento, di cui agli articoli 6, 7, 9 e 10 del R. decreto 15 maggio 1898, n. 294, pei candidati che abbiano seguito il corso stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1899.

UMBERTO.

G. BETTÒLO.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

PROGRAMMA DI ESAME per l'avanzamento da Capo macchinista di 2ª classe a Capo macchinista di 1ª classe.

1° Compilazione di una memoria intorno ad una data questione relativa alla professione del macchinista navale.

2° Esecuzione di un disegno, in determinata scala, di un organo di macchine a vapore o di un pezzo abbastanza complesso di macchinismo che sarà, volta per volta, indicato.

Roma, lì 8 giugno 1899.

D'ordine di S. M.
*Il Ministro della Marina*
G. BETTÒLO.

---

*Il Numero 250 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1898, n. 309;

Visti i Regi decreti 18 agosto 1898, n. 385, e 26 febbraio 1899, n. 94;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppresso il posto di Cassiere del R. Commissariato italiano all'Esposizione universale di Parigi del 1900, restando modificato, in conformità, l'articolo 7 del R. decreto 18 agosto 1898, n. 385; e sono abrogati gli articoli 20 e 21 del R. decreto medesimo.

Art. 2.

È pure abrogato il R. decreto 26 febbraio 1899, n. 94, che determina l'ammontare e la forma della cauzione da prestarsi dal Cassiere o dal Ragioniere del R. Commissariato predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1899.

UMBERTO.

SALANDRA.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

## MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

### Avviso.

Il giorno 1° corrente in Mazzoleni, provincia di Bergamo, in Refrontolo, provincia di Treviso e in Battipaglia, provincia di Salerno, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Lo stesso giorno si è attivato il servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria di Bagni Acque Albule.

Roma, il 4 luglio 1899.

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,135,223 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 375, al nome di Costa *Emilio*, Gioacchino e Giovanni di Silvio, minori sotto la patria potestà del loro padre e figli nascituri dallo stesso, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Costa *Emilia*, Gioacchino e Giovanni di Silvio, minori, etc. etc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 giugno 1899.

*Per il Direttore Generale*
ZULIANI.

---

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

**Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 5 luglio, a lire 107,19.**

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

**Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.**

*4 luglio 1899.*

| | | Con godimento in corso | Senza cedola |
|---|---|---|---|
| | | Lire | Lire |
| Consolidato. | 5 % *lordo* | 100,32 1/8 | 98,32 1/8 |
| | 4 1/2 % *netto* | 112,51 1/4 | 111,41 3/4 |
| | 4 % *netto* | 100 02 1/2 | 98 02 1/2 |
| | 3 % *lordo* | 63,29 1/8 | 62,09 1/8 |

# CONCORSI

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti gli articoli 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 (serie 3a), sull'ammissione e sulle promozioni nella magistratura e 3 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279 (serie 3a), contenente le disposizioni per l'esecuzione della legge stessa, nonchè il R. decreto 15 agosto 1893, n. 484, contenente alcune modificazioni alle disposizioni anzidette;

**Decreta:**

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 180 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda, in carta da bollo, al Ministero di grazia e giustizia e dei culti entro il 31 agosto 1899 col mezzo del procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 3.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante, indicherà, con precisione, il domicilio del medesimo.

Inoltre dovrà essere corredata dalla *copia integrale* dell'atto di nascita, e dai documenti atti a provare che l'aspirante:

1° È cittadino italiano;

2° Ha conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università italiana;

3° Non trovasi in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5, a 7 e 8, n. 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2a), modificata con l'articolo 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3a).

Gli aspiranti che già appartengono all'ordine giudiziario sono dispensati dall'obbligo di produrre i documenti di cui ai nn. 1 e 3.

Art. 4.

Il concorso avrà luogo nella Capitale del Regno, mediante esame secondo le norme stabilite negli articoli 5 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279, con le modificazioni disposte dal successivo R. decreto 15 agosto 1893, n. 484.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

*a*) Filosofia del diritto e storia del diritto italiano;

*b*) Diritto romano;

*c*) Diritto costituzionale ed amministrativo;

*d*) Diritto e procedura civile;

*e*) Diritto commerciale;

*f*) Diritto e procedura penale.

2° In una prova orale sulle materie dell'esame scritto, ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 6, 7, 8, 9, 10 e 11 novembre 1899 alle ore 9.

Art. 6.

Per essere dichiarato idoneo, è necessario che il candidato abbia conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di centonovantasei punti sopra duecentottanta, sempre che abbia riportati almeno dodici voti su venti nelle singole prove scritte ed orali.

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei che avranno compiuti i 21 e non ancora i 30 anni di età, conseguiranno i posti messi a concorso nell'ordine della loro classificazione.

In caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea, ed in caso di parità di data anche della laurea, i più anziani di età.

I concorrenti che avranno riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame, ed avranno ottenuto una dichiarazione di merito distintò da parte della Commissione, saranno nominati uditori con precedenza ad ogni altro; essi godranno, appena nominati, di una indennità di lire 1,500 all'anno e potranno presentarsi all'esame pratico per l'abilitazione alle funzioni giudiziarie dopo un solo anno di uditorato.

Roma, addì 1° luglio 1899.

*Il Ministro*

(1) A. BONASI.

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

Telegrafano dall'Aja, in data 4 luglio, che la terza Commissione della Conferenza, che tratta la questione degli arbitrati, ha nominata una Sotto-Commissione coll'incarico di redigere la relazione del progetto relativo.

Questa ha ora terminata la discussione, in seconda lettura, del complesso del progetto.

Il delegato tedesco accettò, senza obbiezione, la qualifica « permanente », ma ha voluto che invece di « Tribunale » si adoperasse la parola « Corte arbitrale ».

Si oppose poi categoricamente all'arbitrato obbligatorio, tranne nel caso che sia fissato con convenzione speciale.

La Sotto-Commissione, per spirito di transazione, approvò l'arbitrato facoltativo.

I membri della prima Commissione, respingendo la proposta della Russia di limitare gli armamenti per un quinquennio, espressero tutti però il loro sincerissimo rammarico.

Seguì una grande ovazione allo Czar Nicolò.

Il delegato svedese, barone de Bildt, espresse, a nome di tutti, la speranza che cambiando le circostanze, la nobile iniziativa dello Czar finirà col prevalere.

La prima e la seconda Commissione hanno finito i loro lavori. Verso il 10 corrente li finirà anche la terza colla presentazione della relazione della sotto-Commissione.

Si è costituito un Comitato per redigere il verbale generale.

Le ultime sedute plenarie avranno luogo per semplice formalità. La chiusura ufficiale, sarà il 20 corrente, volendo i delegati sottomettere ai rispettivi Governi il protocollo prima di firmarlo.

I delegati degli Stati-Uniti alla Conferenza internazionale per la pace, hanno deposto oggi, in occasione dell'anniversario della festa nazionale americana, una corona d'argento sulla tomba di Grozio a Delft.

Vi assistettero anche i delegati italiani ed altri. La cerimonia riuscì solenne. Furono cantati cori e vennero pronunciati discorsi.

* * *

L'Imperatore Guglielmo, prima di partire per la Norvegia, ha assistito ad un banchetto del *Yacht Club* di Lubecca, che si è costituito recentemente. L'Imperatore, in un discorso pronunciato al banchetto, disse che sperava che la fondazione del nuovo club sarebbe un indizio che la nazione cerca sempre più il suo avvenire sui mari.

« Naturalmente, disse l'oratore imperiale, le città anseatiche sono state le prime a predicare l'esempio, specie Lubecca, ove ogni palmo di terreno potrebbe raccontare dei volumi su ciò che la borghesia è capace di creare.

« Io spero, aggiunse l'Imperatore, che il nuovo impulso che riceverà lo *sport* nautico contribuirà ad accrescere l'interesse dei tedeschi per le imprese germaniche all'estero e a favorire la formazione di marinai perfetti per gli *yachts*.

L'Imperatore ha terminato il suo discorso esprimendo la speranza che il piccolo vessillo che il suo grande avo, al pari di Nelson, ha non solo attaccato ma inchiodato all'albero maestro, non potrà essere rimosso che quando Iddio lo vorrà ed anche allora, giova sperarlo, con onore ».

* * *

I giornali di Berlino recano telegrammi da Tokio i quali dicono che le accoglienze che il Mikado del Giappone fa al Principe Enrico, sono veramente straordinarie.

Il giornale *Neueste Nachrichten* crede che la politica vi entri per molta parte, desiderando il Giappone di non lasciarsi sopraffare dalla Germania nella politica riguardante la China.

Il Principe Enrico visitò la squadra giapponese e sulla nave ammiraglia brindò al Mikado « il Sovrano che in Asia è alla testa di ogni progresso civile ».

* * *

Il Governo di Washington, sotto la pressione del malcontento pubblico, si è deciso, dopo molte titubanze, a pubblicare il rapporto del generale Otis sulla situazione alle Filippine.

Una breve scorsa al rapporto mostra subito che le titubanze del Governo a pubblicarlo non erano causate da notizie pessimiste. Infatti l'Otis afferma che i Filippini sono completamente disorganizzati e demoralizzati, incapaci di mettere in campo più di 4000 uomini in blocco.

La ragione per cui il Governo ha esitato a pubblicare il rapporto, è senza dubbio la contradizione che esso presenta coi fatti e con notizie di altra fonte. La verità è che dopo tante vittorie, gli Americani si trovano ancora nella provincia di Manilla, che i Filippini sono padroni quasi dell'intero paese, e che gli Americani, fra i quali la febbre fa strage, hanno dovuto sospendere le operazioni.

Dicesi che uno dei Commissarii inviati dal Governo, esaminando la situazione, abbia calcolato che il completo assoggettamento delle Filippine richieda centomila uomini e la spesa di oltre un miliardo.

Frattanto l'opinione pubblica degli Stati-Uniti è allarmata.

Il viaggio del presidente Mac Kinley negli Stati dell'Ovest è stato rimandato ad un'epoca da determinarsi. I grandi agenti repubblicani di quella regione hanno fatto sapere che il momento non sarebbe ora opportuno.

## NOTIZIE VARIE

### ITALIA

Le LL. MM. il Re e la Regina, accompagnati dai personaggi delle loro Case civili e militari, con treno speciale partirono ieri, da Roma, alle ore 18 e 50 per Monza.

Gli Augusti Sovrani vennero ossequiati alla stazione dalle LL. EE. il Presidente del Consiglio, on. Generale Pelloux, i Ministri e Sottosegretari di Stato, il Presidente della Corte dei conti, on. Finali, e dalle autorità civili e militari della città.

Le LL. MM., prima di salire nel treno, s'intrattennero a salutare tutti gli intervenuti.

Sul viaggio delle LL. MM., la *Stefani* comunica i seguenti telegrammi:

*Milano, 5.*

Il treno Reale è giunto alle ore 8,45.

Le LL. MM. il Re e la Regina furono ossequiati alla stazione dal Prefetto, dal Sindaco, dai Generali Ferrero ed Osio, dai senatori De Angeli e San Severino, dalla contessa Casati, da tutte le autorità e dalle notabilità cittadine.

Il treno Reale è ripartito per Monza alle ore 8,50.

*Monza, 5.*

Il Re e la Regina, col Generale Ponzio-Vaglia e seguito, sono arrivati alle ore 9,5.

Le LL. MM. furono ossequiate alla stazione dalle autorità e dalle rappresentanze dei Sodalizi di ex-militari. Quindi le LL. MM. si recarono in vettura alla Villa.

La città è imbandierata.

**In Campidoglio.** — Il Consiglio comunale di Roma è convocato, in seduta pubblica, per la sera di venerdì 7, ore 21, per procedere alla elezione della Giunta comunale e discutere gli affari notati nell'ordine del giorno.

**Benemeriti dell'istruzione.** — È stata concessa la medaglia d'argento di benemerenza per l'istruzione popolare al maestro Francesco Mancusi di Sarno, al prof. Dino Sbrozzi di Rimini, al cav. Giuseppe Palazzi ispettore scolastico di Rimini e alla Società siciliana umanitaria di protezione degli animali in Palermo.

**Sospensione di treni direttissimi.** — La Direzione delle Ferrovie Meridionali, rete Adriatica, avverte che da domani 6 verranno sospesi fino a nuovo avviso i treni direttissimi fra Roma e Firenze e Firenze-Roma coi numeri 1 e 2.

## TELEGRAMMI

### (AGENZIA STEFANI)

LIEGI, 4. — Ha avuto luogo, oggi, l'apertura del Consiglio Provinciale.

Il Governatore inaugurò i lavori con un discorso che terminò col grido di: *Viva il Re!*

Parecchi Consiglieri di Sinistra gridarono: *Viva il suffragio universale! Abbasso i clericali!* Alcuni gridarono anche: *Viva la Repubblica!*

BRUXELLES, 4. — *Camera dei Rappresentanti.* — Il Presidente del Consiglio, Vandenpeereboom, dichiara che il Governo allo scopo di giungere ad una conciliazione ed alla pacificazione degli animi, accetta di sottoporre tutte le proposte relative alla riforma elettorale all'esame di una Commissione composta dei rappresentanti di tutti i partiti.

Vandervelde, a nome delle due Sinistre, dichiara di associarsi alla proposta del Governo, considerandola come un ritiro del progetto governativo.

PARIGI, 4. — *Camera dei Deputati.* — Vengono rinviate le questioni iscritte all'ordine del giorno.

I nazionalisti si proponevano d'interpellare il Governo sull'indipendenza del Consiglio di Guerra di Rennes e sulla lettera del Principe di Monaco, che ha offerto a Dreyfus di soggiornare in uno dei suoi Castelli.

Il Presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, legge il Decreto di chiusura della sessione.

La Destra ed i nazionalisti protestano violentemente e gridano: *È un escamotage!*

La Sinistra applaude freneticamente, gridando: *Viva la Repubblica!*

BERLINO, 4. — L'Ambasciatore italiano, generale Lanza, è partito, oggi, in congedo.

Anche il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, conte de Bülow, è partito, oggi, in congedo per Semmering.

COSTANTINOPOLI, 4. — Nell'udienza concessa all'Ambasciatore d'Italia, comm. Pansa, il Sultano espresse all'Ambasciatore la sua soddisfazione per le buone relazioni fra l'Italia e l'Impero ottomano.

Il Sultano conferì all'Ambasciatore il Gran Cordone dell'*Osmanié* in brillanti ed al primo dragomanno dell'Ambasciata, Cangià, il Gran Cordone del *Medjidjé*.

PARIGI, 4. — Delon Soubeiran, deputato del Gard, antico compagno d'armi di Garibaldi nel 1870, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Deputati la domanda per un credito di 5000 franchi per erigere un monumento a Garibaldi a Digione, invitando la Camera a compiere così un atto di riconoscenza nazionale.

MADRID, 4. — Regna tranquillità in tutta la Spagna.

Il Governo è deciso ad agire energicamente e sospenderà, occorrendo, le garanzie costituzionali.

MADRID, 4. — *Camera dei Deputati.* — Il Ministro delle finanze, Villaverde, difende i progetti finanziari del Governo; e respinge la proposta di un aumento dell'imposta sul debito interno, che avrebbe carattere permanente.

LONDRA, 5. — *Camera dei Comuni.* — Il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, Brodrick, annunzia che il Comandante francese avendo fatto togliere le reti da pesca dalla *French-Shore* a Terranova, il comandante britannico appianerà la difficoltà.

BRUXELLES, 5. — Ebbe luogo, ieri, un *meeting* al Teatro fiammingo.

I deputati socialisti felicitano la popolazione la quale fece indietreggiare il Governo e la invitano a continuare l'agitazione iniziata a favore del suffragio universale.

Alcune guardie civiche fecero causa comune col pubblico.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
## del R. Osservatorio del Collegio Romano
*il dì 4 luglio 1899*

| | |
|---|---|
| Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri | 50,60. |
| Barometro a mezzodì | 759,4. |
| Umidità relativa a mezzodì | 52. |
| Vento a mezzodì | S moderato. |
| Cielo | Nuvoloso. |
| Termometro centigrado | Massimo 24,2.<br>Minimo 16°.4. |
| Pioggia in 24 ore | 0.0. |

*Li 4 luglio 1899.*

In Europa pressione alta sul Golfo di Guascogna a 770; bassa sulla Danimarca a 751.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque, specialmente al N e Centro, fino a 6 mm.; temperatura generalmente diminuita al Centro e S, variata irregolarmente altrove; qualche pioggiarella sull'Italia superiore.

Stamane: cielo in generale sereno.

Barometro: 762 Italia superiore; 763 Roma, Bari, Lecce, Siracusa; 764 Sassari, Napoli; 765 Cagliari.

Probabilità: venti deboli a freschi settentrionali al N, intorno a ponente altrove; cielo vario, qualche pioggia o temporale sull'Italia superiore.

## BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 4 luglio 1899.

| STAZIONI | STATO DEL CIELO ore 7 | STATO DEL MARE ore 7 | Temperatura Massima | Temperatura Minima |
|---|---|---|---|---|
| | | | Nelle 24 ore precedenti | |
| Porto Maurizio | — | — | — | — |
| Genova | 1/4 coperto | calmo | 24 2 | 16 6 |
| Massa e Carrara | sereno | legg. mosso | 25 3 | 15 0 |
| Cuneo | sereno | — | 23 0 | 14 2 |
| Torino | sereno | — | 24 9 | 15 3 |
| Alessandria | sereno | — | 25 9 | 13 2 |
| Novara | sereno | — | 27 8 | 13 0 |
| Domodossola | 1/4 coperto | — | 25 1 | 7 5 |
| Pavia | sereno | — | 27 1 | 12 6 |
| Milano | sereno | — | 28 3 | 13 6 |
| Sondrio | sereno | — | 24 2 | 11 0 |
| Bergamo | sereno | — | 23 0 | 14 8 |
| Brescia | — | — | — | — |
| Cremona | sereno | — | 27 5 | 15 1 |
| Mantova | sereno | — | 24 0 | 15 4 |
| Verona | — | — | — | — |
| Belluno | 1/4 coperto | — | 22 1 | 12 6 |
| Udine | sereno | — | 22 7 | 13 1 |
| Treviso | 1/4 coperto | — | 25 1 | 15 1 |
| Venezia | 1/4 coperto | calmo | 22 6 | 16 6 |
| Padova | sereno | — | 26 4 | 14 7 |
| Rovigo | sereno | — | 26 5 | 12 5 |
| Piacenza | sereno | — | 24 2 | 13 3 |
| Parma | sereno | — | 26 2 | 15 0 |
| Reggio nell'Em. | sereno | — | 26 2 | 15 0 |
| Modena | sereno | — | 24 9 | 15 0 |
| Ferrara | sereno | — | 24 3 | 15 0 |
| Bologna | sereno | — | 24 2 | 15 6 |
| Ravenna | sereno | — | 27 9 | — |
| Forlì | sereno | — | 25 4 | 19 2 |
| Pesaro | sereno | calmo | 23 7 | 15 7 |
| Ancona | 1/2 coperto | calmo | 24 8 | 18 4 |
| Urbino | sereno | — | 25 1 | 13 8 |
| Macerata | sereno | — | 25 7 | 16 6 |
| Ascoli Piceno | sereno | — | 28 0 | 16 8 |
| Perugia | 3/4 coperto | — | 24 0 | 13 0 |
| Camerino | sereno | — | 23 6 | 13 3 |
| Lucca | sereno | — | 25 2 | 16 9 |
| Pisa | sereno | — | 26 2 | 12 3 |
| Livorno | sereno | calmo | 23 0 | 15 0 |
| Firenze | sereno | — | 26 5 | 13 1 |
| Arezzo | sereno | — | 26 3 | 10 3 |
| Siena | sereno | — | 24 9 | 13 2 |
| Grosseto | 1/4 coperto | — | 27 1 | 12 1 |
| Roma | 1/2 coperto | — | 26 1 | 16 4 |
| Teramo | sereno | — | 28 0 | 14 2 |
| Chieti | sereno | — | 23 1 | 12 0 |
| Aquila | sereno | — | 21 7 | 14 1 |
| Agnone | sereno | — | 21 8 | 10 9 |
| Foggia | sereno | — | 27 9 | 16 2 |
| Bari | sereno | calmo | 31 0 | 16 7 |
| Lecce | sereno | — | 32 6 | 18 5 |
| Caserta | 1/4 coperto | — | 25 7 | 13 0 |
| Napoli | 1/4 coperto | calmo | 23 6 | 16 0 |
| Benevento | sereno | — | 25 3 | 11 9 |
| Avellino | 1/4 coperto | — | 24 0 | 9 7 |
| Caggiano | sereno | — | 22 1 | 11 0 |
| Potenza | sereno | — | 20 8 | 10 1 |
| Cosenza | sereno | — | 24 0 | 17 0 |
| Tiriolo | sereno | — | 21 6 | 11 0 |
| Reggio Calabria | sereno | agitato | — | 19 4 |
| Trapani | 3/4 coperto | mosso | 27 7 | 21 3 |
| Palermo | sereno | calmo | 29 4 | 16 6 |
| Porto Empedocle | sereno | calmo | 26 5 | 12 0 |
| Caltanissetta | — | — | — | — |
| Messina | sereno | calmo | 28 1 | 21 8 |
| Catania | sereno | calmo | 27 8 | 20 4 |
| Siracusa | sereno | calmo | 27 6 | 19 4 |
| Cagliari | sereno | calmo | 27 0 | 14 2 |
| Sassari | 1/4 coperto | — | 21 1 | 13 5 |

*Direttore:* Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.